




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

NOTA DI LETTURA

“Ricostruzione normativa in tema di assistenza ai disabili nelle scuole”

Documento n. 26 - 2021

XVII Legislatura
3 novembre 2021



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 – mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

RICOSTRUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI ASSISTENZA AI DISABILI NELLE SCUOLE	4
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, ARTT. 14, 17	7
L.R. 18-4-1981 N. 68, ART. 10	8
L.R. 5-11-2004 N. 15, ART. 22	8
L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, ARTT. DA 1 A 15.....	8
L.R. 20-6-2019 N. 10, ARTT. 4, 5, 6	17
L.R. 5-12-2016 N. 24, ART. 6.....	19
L.R. 15-4-2021 N. 9, ART. 41	20
D.LGS. 31-3-1998 N. 112, ART. 139.....	21
D.LGS. 13-4-2017 N. 66, ART. 3	22
SENTENZA C.G.A. N. 303/2018	24
PARERE C.G.A. N 115/2020	33
INDICAZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ	43

Ricostruzione normativa in tema di assistenza ai disabili nelle scuole

Allo scopo di meglio inquadrare la legislazione regionale siciliana in materia di assistenza ai disabili nelle scuole, occorre premettere che lo Statuto della Regione siciliana prevede all'art. 14, lettera r) una competenza esclusiva in materia di "istruzione elementare", mentre, ai sensi dell'art. 17, lo Statuto prevede una competenza concorrente in materia di servizi relativi lettera d) all'istruzione media e universitaria.

Esercitando quest'ultima competenza regionale, sin dal 1981 è stata introdotta un'apposita disposizione legislativa, che prevede a carico degli enti locali della Regione l'obbligo di fornire adeguati servizi dedicati agli alunni disabili, comprensivi di quello di assistenza igienico personale.

In particolare l'art. 10 della l.r. 1981 n. 68 ha stabilito che i comuni singoli o associati al fine di promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche devono provvedere "a fornire personale adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienico personale dei soggetti con disabilità, per soddisfare esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale".

Ancora, l'art. 22 della l.r. n. 15 del 2004 ribadisce il principio per cui "l'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana".

Gli ultimi interventi normativi del legislatore siciliano, come la legge regionale n. 10 del 2019 sul diritto allo studio e l'art. 6 della legge regionale 2016, n. 24, hanno confermato l'assetto di competenze descritto e quindi il ruolo degli enti locali nell'erogazione dei servizi integrativi ai disabili, aggiuntivi rispetto a quelli erogati dalle scuole. Quest'ultime, infatti, si devono ritenere allo stato attuale della normativa, competenti solamente per l'assistenza "di base".

Con riferimento alle scuole superiori, la norma di riferimento è l'art. 6 della l.r. 5 dicembre 2016, n. 24, rubricato "Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali", da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2021, e precisamente dall'art. 109, comma 7, L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

Il comma 1 del citato art. 6 prevede che "[i] servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali (...) con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri".

Sempre la legge di stabilità per il 2021 ha previsto una disposizione *ad hoc* sui servizi aggiuntivi a favore degli alunni disabili. Si legge all'art. 41 (come modificato dall'art. 22 della l.r. 20/2021) che "[l]'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità".

La medesima legge di stabilità è intervenuta sulla disciplina di uno specifico servizio aggiuntivo per i disabili, quello di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Nella versione modificata dalla l.r. 9/2021, il citato art. 6 della l.r. 24/2016 prevede al comma 2 che "la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente all'autonomia e comunicazione che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione".

A proposito di compiti degli enti locali in materia di servizi di tipo igienico personale, il C.G.A., con sentenza n. 303 del 2018, ha recentemente affermato che spetta all'ente comunale, proprio alla luce della l.r. 15/2004, lo svolgimento dei servizi specialistici a favore dei disabili, condannando pertanto il Comune a risarcire il minore per non avere garantito il servizio igienico personale.

Nella citata sentenza si legge che "come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all'istruzione di un alunno disabile chiama in campo responsabilità pubbliche, essendo rimessa all'amministrazione una vera e propria obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro concreta attuazione, dopo, in un quadro di risorse finanziarie limitate. In questa prospettiva, trattandosi di servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spettava e spetta al Comune [...] garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l'effettiva integrazione ed inclusione dell'alunno disabile nel contesto socio scolastico in cui vive".

Sulla questione dei servizi di assistenza ai disabili nelle scuole è intervenuto anche il parere n. 115/2020 del medesimo C.G.A., il quale ha confermato la distinzione tra i

servizi di base, affidati ai collaboratori scolastici e quindi alle scuole, e i servizi ulteriori, compresi quelli relativi all'ambito igienico-personale, di competenza degli enti locali.

Sarebbe scorretto affermare che il suddetto parere abbia riconosciuto la competenza in materia di assistenza integrativa igienico-personale alle scuole e ai collaboratori scolastici, escludendo quella degli enti locali, siano essi comuni, liberi consorzi o città metropolitane.

Infatti, come si capisce dalla lettura sistematica del provvedimento giudiziario citato, il riferimento del parere ai "servizi di assistenza (igiene) di competenza degli ATA" non può essere interpretato come attribuzione di tutti i servizi di assistenza igienica alle scuole. Al contrario, tale inciso deve essere riferito alla (sola) assistenza di base di competenza delle scuole.

Tanto che è il parere stesso che subito dopo cita, a sostegno delle proprie affermazioni, la norma regionale sulle competenze in materia di servizio igienico personale (il già citato art. 6 della l.r. n. 24/2016): "I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex province (...) con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale (...) sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".

Da ultimo, con particolare riferimento alle scuole primarie, il medesimo Ministero dell'Istruzione, U.S.R. Sicilia, tramite la nota del 20 settembre 2021 "Indicazioni per il Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità", indirizzata ai dirigenti scolastici di tutte le scuole della provincia di Trapani, ha ribadito che la competenza a fornire il servizio di assistenza specializzata di tipo igienico personale spetta ai Comuni per la scuola primaria.

La medesima nota precisa che la competenza alla fornitura degli assistenti igienico-personali è ancora in capo alla Regione e/o degli Enti locali, mentre, il Ministero dell'Istruzione attraverso la formazione dei collaboratori scolastici si limita a fornire un'assistenza di base, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità, quindi, non per l'assistenza igienico-personale particolare che resta appannaggio e di competenza dell'Ente locale.

Statuto della Regione siciliana, artt. 14, 17

Approvato con R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455 e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2..

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale)

Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

L.R. 18-4-1981 n. 68, art. 10

Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 aprile 1981, n. 20.

Art. 10

Integrazione pre-scolastica e scolastica.

I comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, per mezzo di:

1) contributi annuali per l'acquisto di adeguate attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari per l'integrazione e per le attività collegate;

2) assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienica personale dei soggetti portatori di handicap, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale;

3) collaborazione costante alla programmazione degli interventi educativo-formativi e ricreativi nell'ambito della scuola, anche a tempo pieno;

4) interventi coordinati delle équipes pluridisciplinari, dei centri diurni e ambulatoriali, delle unità sanitarie locali, nell'ambito scolastico, per la tutela ed il sostegno dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

5) agevolazioni per la fruizione dei servizi pubblici comunali e di quartiere per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art. [10](#) della [legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1](#), da parte dei soggetti portatori di handicap.

L.R. 5-11-2004 n. 15, art. 22

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 novembre 2004, n. 47.

Art. 22

Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi.

1. L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo [3, comma 3](#), della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana.

2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.

L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. da 1 a 15.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ([3](#))

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

Art. 1 (Finalità)

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2 (Principi generali)

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'[articolo 4](#) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5](#).

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) [\(4\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

[\(4\)](#) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l'[art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#).

[\(5\)](#) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'[art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#).

[\(6\)](#) Vedi, anche, l'[art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#) e il [comma 36 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Art. 4 (Accertamento dell'handicap) [\(8\)](#) [\(11\)](#)

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'[articolo 3](#), sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'[articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295](#), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. [\(9\)](#) [\(10\)](#)

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla [legge 15 ottobre 1990, n. 295](#), sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in

neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'[articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'[articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111](#), fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990](#). (7)

(7) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66](#) – come modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96](#) – a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 66/2017](#), come modificato dall' [art. 1, comma 1138, lett. b\), n. 2\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

(8) Vedi, anche, l'[art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#). Per l' autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'[art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#).

(9) Per l' accertamento provvisorio dell' handicap, vedi l'[art. 2, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 1993, n. 45](#), e, successivamente, l'[art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324](#).

(10) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedi l'[art. 1, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68](#).

(11) Vedi, anche, l'[art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#) e il comma 11 dell'[art. 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#).

Art. 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata)

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce)

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli [articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'[articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro

l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'[articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 (Cura e riabilitazione)

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'[articolo 8](#), comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale)

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'[articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9 (Servizio di aiuto personale)

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'[articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266](#).

Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità)

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla [legge 4 maggio 1983 n. 184](#), comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. 1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (12) .

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'[articolo 8](#) sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'[articolo 15](#) e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di

gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'[articolo 38](#).

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#), e successive modificazioni, e dal [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

(12) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L. 21 maggio 1998, n. 162](#).

Art. 11 (Soggiorno all'estero per cure)

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'[articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'[articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie (13) .

(13) Per l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma, vedi il [D.P.C.M. 1° dicembre 2000](#).

Art. 13 (Integrazione scolastica) (20)

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla [legge 11 maggio 1976, n. 360](#), e dalla [legge 4 agosto 1977, n. 517](#), e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli

indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](#), da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. (21)

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'[articolo 42](#), comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati. (19)

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16 (18) .

(18) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17](#).

(19) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 3-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#).

(20) Vedi, anche, il [D.M. 9 luglio 1992](#).

(21) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399](#), nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'[articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168](#). Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'[articolo 4, secondo comma, lettera l\), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](#), su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (22).

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'[articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'[articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990](#). Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto [articolo 4](#) deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990](#) comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'[articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990](#) costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990](#).

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'[articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990](#), relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417](#), e successive modificazioni, al [decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970](#), e all'[articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270](#).

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'[articolo 13](#), comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

(22) La [Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 226](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 della Cost.

L.R. 20-6-2019 n. 10, artt. 4, 5, 6

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 28 giugno 2019, n. 30, S.O. n. 27.

Art. 4 Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione riguardano:

- a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;
- c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;
- d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;
- e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per ogni singolo studente;
- f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
- g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR;
- h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi previa intesa con l'Amministrazione statale nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado (2);
- i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della [legge regionale 16 agosto 1975, n. 67](#) e della [legge regionale 1° agosto 1990, n. 15](#);
- j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della [legge regionale 19 aprile 1974, n. 7](#) e della [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#);
- k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parità scolastica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246](#) e della [legge 10 marzo 2000, n. 62](#);

l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti;

m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;

n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore;

o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario;

p) la legislazione esclusiva, scorporata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP);

q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attività realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008](#).

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Lettera così modificata dall' art. 17, comma 2, lettera a), L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

Art. 5 Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni.

1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonché dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano:

a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado;

b) gli interventi in favore degli studenti in attuazione degli strumenti di programmazione regionale e da sottoporre a verifiche periodica;

c) la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio e regolamentazione dei servizi scolastici;

d) la concessione d'uso degli edifici scolastici nella disponibilità degli enti locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi immobili ed impianti;

e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche;

f) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione per il dimensionamento scolastico ai sensi e nei limiti della [legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#);

h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

i) l'espletamento dei servizi di refezione scolastica con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria;

l) l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla mobilità interurbana degli studenti delle scuole superiori di secondo grado;

m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

Art. 6 Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano.

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo percorsi formativi mirati allo sviluppo del capitale umano ed al miglioramento della qualità dell'insegnamento, nel rispetto delle previsioni legislative generali, delle specificità territoriali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Regione, al fine di realizzare un'offerta diffusa sul territorio regionale, promuove la messa in rete delle istituzioni scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra le stesse e la costruzione di reti e relazioni per l'apprendimento permanente con gli enti locali, il tessuto produttivo, nonché la costituzione di banche dati di reti territoriali.

L.R. 5-12-2016 n. 24, art. 6

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 2016, n. 53.

Art. 6 Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali.

1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo [27](#) della [legge regionale 4 agosto 2015, n. 15](#), con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo [2](#) della [legge regionale 9 maggio 2017, n. 8](#) e successive modificazioni ([2](#)).

2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente all'autonomia e comunicazione che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione ([3](#)).

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo [9, comma 1](#), della [legge regionale 7 maggio 2015, n. 9](#) e di cui all'articolo [26](#),

[comma 1](#), della [legge regionale 17 marzo 2016, n. 3](#), previo ripristino, ai sensi dell'articolo [4, commi 5 e 6](#), della [legge regionale n. 3/2016](#), delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'art. 9, comma 7, L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e dall' art. 109, comma 7, L.R. 15 aprile 2021, n. 9, a decorrere dal 21 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 115, comma 1, della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 114, comma 2, della suddetta legge).

[\(3\)](#) Comma dapprima sostituito dall'art. 41, comma 1, L.R. 20 giugno 2019, n. 10 e poi così modificato dall'art. 17, comma 3, L.R. 16 ottobre 2019, n. 17. Successivamente, il comma 1 del suddetto art. 41 è stato modificato dall' art. 109, comma 16, L.R. 15 aprile 2021, n. 9, a decorrere dal 21 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 115, comma 1, della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 114, comma 2, della suddetta legge).

L.R. 15-4-2021 n. 9, art. 41

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 21 aprile 2021, n. 17.

Art. 41 Progetti in favore degli studenti con disabilità [\(4\)](#).

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'[articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24](#) e successive modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado ", nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).

[\(4\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 20](#), a decorrere dal 6 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 24, comma 1](#), della medesima legge).

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112, art. 139

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; [\(120\)](#)

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

[\(120\)](#) Vedi, anche, l' art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

D.Lgs. 13-4-2017 n. 66, art. 3

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.

Art. 3. Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. [\(5\)](#)

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; [\(6\)](#)

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti [\(7\)](#).

[3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA. [\(13\)](#)]

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente. [\(8\)](#)

5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: [\(9\)](#)

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente; [\(10\)](#)

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 [\(11\)](#). 5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere. [\(12\)](#)

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

[\(5\)](#) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(6\)](#) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(7\)](#) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(8\)](#) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(9\)](#) Alinea così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(10\)](#) Lettera così sostituita dall' art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(11\)](#) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(12\)](#) Comma inserito dall' art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

[\(13\)](#) Comma abrogato dall' art. 4, comma 1, D.L. 27 settembre 2021, n. 130.

Sentenza C.G.A. n. 303/2018

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2017, proposto da:

–OMISSIS– in qualità di esercente la potestà sul minore –OMISSIS–, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Cucchiara, Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Cucchiara in Palermo, via Regina Margherita, n.42; rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Di Giorgio, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via dei Nebrodi, n. 82;

contro

Comune di Capaci non costituito in giudizio;

per l'annullamento e/o la riforma (previa sospensione)

della sentenza breve del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III n. –OMISSIS–, resa tra le parti, in data 27.06.17, con la quale il Giudice adito pronunciando sul ricorso di primo grado lo ha dichiarato, in parte inammissibile, “per difetto di giurisdizione” (dichiarando, per la restante parte, “la cessazione della materia del contendere”).

per la condanna (anche in via cautelare),

del Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, all'assegnazione, in favore di minore, di un assistente igienico personale e di un servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali), sia per il corrente anno scolastico, sia per gli anni successivi sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza;

per il riconoscimento (anche in via cautelare),

del diritto del minore ad essere assistito da un assistente igienico personale e da un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

per l'accertamento (anche in via cautelare),

dell'obbligo del Comune di Capaci di garantire al minore disabile l'assegnazione di un assistente igienico personale e di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per un numero adeguato di ore (10 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

nonché per il riconoscimento

del diritto del minore interessato e della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito (se non per un breve arco di tempo) della necessaria assistenza igienico personale e all'autonomia e alla comunicazione.

ed altresì per la condanna

del Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dalla ricorrente per non avere lo stesso fruito – con riferimento al corrente a.s. 2016–2017 – della necessaria assistenza igienico personale e all'autonomia e alla comunicazione.

e, per quanto possa occorrere, per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento del Comune di Capaci, del quale non si conoscono gli estremi, con il quale non è stata disposta l'attivazione del servizio igienico personale e del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione con riferimento al corrente a.s. 2016–2017;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Monica Di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il TAR, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla predisposizione dei richiesti presidi assistenziali, ed ha dichiarato per la restante parte, conformandosi ad una propria precedente pronuncia (sent. n. 1561/2017), espressamente richiamata, il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso, in base ai seguenti argomenti:

- insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 25011/2014 e n. 5060/2017) in ordine alla cognizione delle controversie afferenti alla fase successiva alla predisposizione del PEI, rientranti nella giurisdizione ordinaria;
- irrilevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione, del fatto che la ricorrente non abbia, né direttamente, né indirettamente, lamentato "un comportamento discriminatorio a proprio danno";
- irrilevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione, dell'instabilità di un PEI, che per il TAR non modificherebbe la differenza tra l'istanza ad ottenere la predisposizione del PEI, e l'istanza al suo aggiornamento.

Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Sig.ra -OMISSIS-, contestando, con l'unico articolato motivo, l'erroneità della pronuncia, nella parte in cui ha negato la propria giurisdizione, insistendo, nel merito, nel sostenere il diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso sofferto per la mancata tempestiva attribuzione dei dovuti presidi assistenziali.

In particolare nell'appello si contesta il fatto che:

- il ricorrente non abbia, né direttamente, né indirettamente, lamentato "un comportamento discriminatorio a proprio danno";
- ma ha lamentato il comportamento omissivo del Comune di Capaci, cui spetta la relativa competenza, all'erogazione dei presidi assistenziali previsti dal Gruppo Misto (GLOH), consistenti in un servizio di assistenza igienico personale, e in un servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione;
- la presunta irrilevanza, secondo il Giudice di prime cure, ai fini della determinazione della giurisdizione, dell'instabilità di un PEI, che per il TAR non modificherebbe la differenza tra l'istanza ad ottenere la predisposizione del PEI, e l'istanza al suo aggiornamento;
- che il ricorso originario, a prescindere dall'orientamento al quale si intende aderire, è stato proposto quando ancora non era stato predisposto il PEI, ma solo a seguito della notifica dell'ordinanza cautelare del TAR Palermo, n. 1406 del 2017, che ha portato alla convocazione del GLOH che ha provveduto alla determinazione del numero di ore di assistenza necessarie per il minore.

L'appello è fondato.

Va preliminarmente riaffermata la giurisdizione contestata.

Sull'annosa questione relativa alla giurisdizione sull'integrazione scolastica degli alunni disabili, questo Giudice è consapevole che su tale preliminare profilo sono intervenute diverse pronunzie, di segno non univoco, che hanno inevitabilmente determinato incertezze sulla questione, ed hanno

portato questo stesso Collegio in passato a seguire un orientamento oscillante in ordine alla propria giurisdizione. Malgrado ciò ritiene che la questione vada rimeditata alla luce, oltre che dell'Adunanza Plenaria n. 7/2016, che in materia ha posto basilari principi, anche della giurisprudenza del Consiglio di Stato, (anteriore, sez. VI, ordinanza 4704/2015) e successiva (sent. 2013/2017) a detta Adunanza Plenaria, oltre che delle decisioni di alcuni TAR, e di questo stesso Collegio (sentt. n. 234, n. 245, n. 246, n. 248 del 2016) nonché di alcuni orientamenti della dottrina sui "diritti sociali" posti a tutela di beni primari, quale l'istruzione e la salute, in particolare delle fasce deboli della popolazione, quali i minori portatori di handicap. Diritti fondamentali che si radicano direttamente nella persona e nella sua dignità.

E' importante, in via preliminare, ricordare che rispetto alla controversia in oggetto va distinta la figura, sulla quale si sono concentrate sia le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, che la sentenza dell'Adunanza Plenaria, già citate, dell' "insegnante di sostegno", cui spetta favorire la socializzazione dell'alunno disabile e consentirgli di «avere un futuro» nella società, poiché l'Istituzione scolastica - avvalendosi di tali docenti - deve elaborare un «progetto di vita» per ognuno di tali soggetti; dalla figura dell' "assistente igienico personale" e dell' "assistente per l'autonomia e la comunicazione personale" degli alunni con handicap fisici o sensoriali, prevista per il settore scolastico dal medesimo art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che sul punto ha richiamato le disposizioni già contenute nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, s.m.i. L'assistente, che è solitamente denominato anche 'comunicatore' o 'facilitatore', è posto a disposizione dell'Istituzione scolastica dagli enti locali, Province o comuni, cui spetta (art. 139 d.lgs. n. 112/1998) la predisposizione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione scolastica per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, a seconda che si tratti rispettivamente di istruzione secondaria, o di altri gradi di istruzione inferiore. Si tratta, a sua volta, di soggetto diverso da quelli che svolgono un «servizio di aiuto personale», al di fuori del settore scolastico, il quale può essere istituito facoltativamente dai Comuni o dalle Unità sanitarie locali nei limiti, comunque, delle proprie ordinarie risorse di bilancio.

Occorre, ancora, premettere, che sul tema in oggetto non di rado si registra una certa confusione tra PEI e PAI, come nel caso della presente controversia.

Il primo, "Piano educativo individualizzato", di cui all'art. 5 del d.P.R. 24 febbraio 1994- «è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione» ed è predisposto sulla base della «diagnosi funzionale - D.F. » e del «profilo dinamico funzionale - P.D.F.», e redatto dal Gruppo misto, ossia il «Gruppo di lavoro operativo handicap - G.L.O.H. ».

Il secondo, c. d. PAI, è un programma assistenziale individualizzato che viene elaborato di solito da una équipe multiprofessionale, per quanto riguarda la presa in carico di utenti, sia adulti, che, come nel caso della controversia in oggetto, alunni disabili, che necessitano di ulteriori interventi, di natura prevalentemente assistenziale, aggiuntivi rispetto a quelli assicurati nell'ambito del sistema scolastico, in quanto necessari per assicurare l'integrazione scolastica dell'alunno stesso. Interventi che sono a carico non della struttura scolastica, ma degli enti locali.

Come detto prima, non esiste ad oggi un orientamento giurisprudenziale che possa in materia, sia con riferimento ai PEI che ai PAI, dirsi consolidato, anche a causa di una legislazione frammentata, disorganica, non sempre chiara. Lo stesso Giudice di legittimità, prima della sentenza n.25011/2014 (poi confermata dalla sent. n. 1144/2007), con la quale ha ribaltato il proprio precedente orientamento, aveva affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia. Quanto al Giudice amministrativo la decisione dell'Adunanza Plenaria, n. 7 del 2016, che ha posto

alcuni punti fermi sulla diatriba, è stata ripresa, ulteriormente integrata e specificata dalla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato, a partire dalla già cit. sent. n. 2023/2017, i cui contenuti sono stati ripresi dalle citate sentenze n.4342 del 2017 e n. 3927 del 2017, oltre che da numerose decisioni di alcuni TAR (TAR Campania, Napoli, sent. n. 4785/2017) e del CGARS, (sentt. n. 234/2016, e n. 350/2017, cit.).

La questione ruota, in via generale, attorno ai criteri identificativi dell'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative all'erogazione di pubblici servizi e, in particolare, sull'estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusiva anche alla fase di attuazione ed esecuzione sia del progetto educativo individuale per un minore disabile (PEI), sia del programma assistenziale individualizzato (PAI).

Si ritiene, in generale, che i principi che sono stati elaborati in tema di attuazione di un PEI, con specifico riferimento all'insegnante di sostegno, dalle Sezioni Unite della Cassazione e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si estendano anche alla mancata attuazione di un PAI, ossia alla mancata erogazione da parte dei competenti enti locali di presidi assistenziali utili ad integrare il servizio scolastico, così da consentire all'interessato di usufruirne.

Si tratta di una questione di notevole rilievo pratico, poiché riguarda l'individuazione del giudice cui si deve rivolgere l'interessato, per ottenere la tutela delle proprie posizioni giuridiche.

Come si è detto prima, già con la precedente decisione n. 1561/2017, richiamata nella sentenza appellata, il TAR Palermo, utilizzando il canone di riparto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. cit. n. 25011/2014), aveva escluso la propria giurisdizione in materia, sul presupposto che la domanda volta ad ottenere un presidio assistenziale scolastico, in attuazione di un PEI, rientra nella giurisdizione del G.O.; laddove, rientra invece nella giurisdizione del G.A. la domanda volta ad ottenere la redazione del PEI, tutte le volte in cui se ne ravvisi l'esigenza.

Secondo questo Collegio non può assumere rilievo il momento nel quale le determinazioni intervengono. La natura delle domande di cui discutiamo, volte ad ottenere presidi assistenziali di competenza del Comune di Capaci, non è influenzata dal fatto che essa sia proposta quando le determinazioni non siano state ancora cristallizzate nel PAI adottato a conclusione dell'iter procedimentale relativo, ovvero quando invece esse lo siano state in un momento successivo.

Peraltro, nella sentenza appellata nessuna contestazione viene mossa all'orientamento assunto da questo Consiglio e dall'Adunanza plenaria. Al contrario il Giudice di prime cure ha posto a fondamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza 25011/2014 e poi, con la sentenza n. 5060/2017, limitandosi ad utilizzare argomenti che tanto l'Adunanza plenaria che questo Consiglio hanno ritenuto, con ampia motivazione, inidonei a sorreggere la richiamata eccezione di difetto di giurisdizione.

Il Giudice di primo grado non ha, infatti, avere tenuto in debito conto la peculiarità della situazione esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione, relativa alla carente attuazione del PEI denunciata in giudizio come espressamente "discriminatoria", con attivazione del rito previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 150/2011. Il discrimine, come osservato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2023/2017, è rappresentato dal fatto che il ricorrente abbia o meno lamentato "un comportamento discriminatorio a proprio danno", rappresentando in giudizio gli elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, in cui la discriminazione si concretizza, e che il giudice valuta nei limiti di cui al comma 1, dell'art.2729 c.c. Poiché è l'esistenza di una "condotta discriminatoria", che radica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 67/2006 la giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, nella controversia in oggetto, la ricorrente non ha mai lamentato, né in primo grado, né in sede di appello, la natura discriminatoria della condotta dell'amministrazione scolastica e dell'amministrazione

comunale. Il ricorso originario, con il quale si lamentava la mancata predisposizione di presidi assistenziali, è stato proposto quando ancora non era stato predisposto né il progetto educativo individualizzato per il minore disabile, né il progetto di assistenza individuale, il che emerge dalla stessa sentenza appellata, avendo infatti, solo a seguito della notifica del ricorso di primo grado, il Gruppo misto, appositamente convocato, provveduto alla determinazione delle ore giornaliere di assistenza igienico personale e delle ore settimanali di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione. Stando così le cose, non è revocabile in dubbio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia, anche dopo l'adozione del PAI, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis sancito dall'art. 5 del c.p.a. (Cons. St. ord. n. 4704 del 2015).

Come lucidamente affermato dall'Adunanza Plenaria n. 7/2016, "l'ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all'art.133, comma 1, lett. c), c.p.a. ("relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione...in un procedimento amministrativo"), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici servizi (infatti non rinvenibile anche nella giurisprudenza più restrittiva delle Sezioni Unite), in difetto di qualsivoglia positiva ed esplicita eccezione che la autorizzi".

La qualificazione come "fondamentale" del diritto all'istruzione dei minori disabili, riconosciuto in documenti internazionali, oltre che a livello europeo e interno, dove gode di garanzia costituzionale, non esclude, la sussistenza della giurisdizione amministrativa, nel cui ambito agli stessi è assicurata una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sent. n. 140/ 2007), nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali. (Ad. Plen., cit., n. 7/2016).

Un'interpretazione che escludesse la giurisdizione del Giudice amministrativo in tale ipotesi, come già affermato da questo Collegio (sent. n. 234, n. 245, n. 246 del 2016, e n. 350/2017) "vanificherebbe irragionevolmente la ratio dell'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, agevolmente identificabile nell'esigenza di concentrare dinanzi ad una sola autorità giudiziaria (segnalata dall'uso dell'aggettivo "esclusiva" e dalla sua valenza semantica di "unica") la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall'espletamento delle relative potestà pubbliche, e di evitare, quindi, un complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità giudiziarie (restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell'esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell'adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l'originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014, n.204)".

L'effettività del diritto all'istruzione, bene primario tutelato da un diritto sociale, che costituisce parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei disabili per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo della persona umana con disabilità (Corte cost. n. 80/2010), pur riconosciuto e garantito dal legislatore e dalla Costituzione, è condizionato quanto al "se" alla predisposizione da parte dell'amministrazione di apposite strutture e servizi che ne assicurino il godimento; necessari perché gli stessi siano "presi sul serio" per usare la formula di Dworkin. In assenza di tali presidi assistenziali tali diritti sono infatti destinati a rimanere sulla carta. Come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all'istruzione di un alunno disabile chiama in campo responsabilità pubbliche, essendo rimessa all'amministrazione una vera e propria

obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro concreta attuazione, dopo, in un quadro di risorse finanziarie limitate. In questa prospettiva, trattandosi di servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spettava e spetta al Comune di Capaci garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l'effettiva integrazione ed inclusione dell'alunno disabile nel contesto socio scolastico in cui vive.

Il che trova conferma negli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992, che in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 22 della l. r. n. 15/2004, che pone a carico dei comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, ferma la competenza delle province per i servizi agli alunni che frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori. Si tratta di una vera e propria obbligazione che direttamente la legge pone a carico dei comuni chiamati a dare attuazione alle relative disposizioni, indipendentemente dal fatto che la domanda volta ad ottenere un presidio assistenziale, sia volta ad ottenere la redazione del PAI, o a darvi attuazione, o ad aggiornarlo in base a nuove esigenze emerse dopo la sua redazione.

Al riguardo non è condivisibile quanto affermato dallo stesso TAR nella precedente sentenza n. 1561/17, richiamata espressamente nella sentenza appellata, secondo cui non rileverebbe, ai fini della determinazione della giurisdizione, la circostanza che "il PEI stabilisca un assetto non stabile, suscettibile di modifiche anche frequenti, in dipendenza del possibile mutamento delle esigenze del minore al quale si riferisce" e ciò in quanto – a dire del TAR Sicilia Palermo – tale circostanza non modificherebbe "la differenza concettuale esistente tra una domanda volta ad ottenere l'attuazione di un PEI e quella volta ad ottenerne l'adozione o il suo aggiornamento".

La persona disabile, come ha affermato questo Collegio (sent. n. 234/2016) ha diritto, invero, ad un'attività di sostegno che è per sua natura "personalizzata" e "storica" (nel senso di non potersi mai ritenere "definitivamente" determinata). Attività che viene forgiata su esigenze individuate al momento di un accertamento che resta sempre "aperto" alla revisione, a causa dei possibili mutamenti suscettibili di intervenire successivamente. Vi si perviene attraverso un'analisi psico-pedagogica (preordinata alla redazione di un profilo, perfino denominato normativamente "dinamico"- funzionale) finalizzata a rendere effettiva (con il sostegno ritenuto in conseguenza appropriato) la realizzazione del diritto della persona in questione all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica, analisi che costituisce il presupposto attuale (ma rivedibile) di un piano educativo correlato alla disabilità nella sua attuale dimensione, come in concreto scientificamente osservata e valutata. Detto Piano che non acquista mai definitiva stabilità, come indica anche il tenore dell'art. 6 del DPR 24 Febbraio 1994, che (sotto la rubrica "verifiche") così dispone: "1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap. In diretta correlazione al PEI, nel nostro caso, si pone il PAI, progetto volto ad individuare i presidi assistenziali di competenza dei comuni, integrativi sei servizi assistenziali scolastici, necessari per assicurare la piena attuazione del diritto all'istruzione del minore disabile. Sicché i principi sulla non "stabilità" prima espressi sui PEI si estendono anche ai PAI.

Orbene proprio dal fatto che entrambi detti progetti non acquistano mai definitiva stabilità, consegue l'eventuale accertamento giudiziale del diritto dell'alunno disabile ad ottenere un'adeguata assistenza anche per gli anni scolastici successivi a quello corrente, in relazione ai

quali, come ha scritto l'Adunanza Plenaria, la parte interessata "fa valere l'accertamento, in astratto, di un diritto all'insegnamento di sostegno per un numero di ore adeguato, ma in difetto di qualsivoglia prospettazione della lesione, o della minaccia della lesione, del relativo diritto". Su questa base il CGA ha affermato l'inevitabile irrilevanza - sotto il profilo della giurisdizione - del fatto che la determinazione lesiva sia intervenuta in concreto "prima" o "dopo" la conformazione del diritto del disabile da parte del PEI: in discussione ne è infatti la sua "astratta" valutazione, quale presupposto sia del provvedimento, sia di quello solo ancora paventato (sent. cit. n. 234/2016). In sintesi, secondo questo Collegio, e si tratta ormai di giurisprudenza costante ripresa anche di recente, come prima detto, nella sent. n. 350/2017, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sia che il ricorso venga proposto prima dell'adozione del PEI, sia che venga proposto dopo ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento, non rilevando il momento nel quale le determinazioni intervengono. Si tratta di principi che valgono, si ribadisce, anche con riferimento ad un PAI. La natura della domanda, secondo il CGA, non risulta infatti influenzata dal fatto che essa sia proposta "quando le determinazioni non siano state ancora cristallizzate nel PEI (o nel PAI) adottato a conclusione dell'iter procedimentale relativo (come nel caso della fattispecie che ha dato occasione alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria), ovvero quando invece esse lo siano state in un momento successivo. E ciò in quanto "Chi agisce reclama sempre - insieme - l'intervenuta non curanza di presupposti maturati e il pericolo che essa si riverberi sulle determinazioni ancora da adottare"... (CGA sent. n. 234/2016, cit.). Si tratta di un orientamento, volto ad affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo in controversie analoghe a quella odierna.

In conclusione la controversia in oggetto, va perciò ascritta entro i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sicché, dichiarata cessata la materia del contendere, come chiesto dalla ricorrente, persiste la domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c., su cui è chiamato a pronunciarsi questo Giudice.

Con la sentenza delle Sezioni unite, n. 500/1999, si è superato quell'orientamento che riteneva sussistente in capo all'Amministrazione la culpa in re ipsa nel caso di adozione o di esecuzione di un provvedimento illegittimo, e si è affermata la necessità dell'accertamento della colpa dell'Amministrazione non coincidente con la mera illegittimità dell'atto, né con la colpa individuale del singolo funzionario, ai fini dell'integrazione dell'art. 2043 c. c. Uno dei passaggi più problematici concerne l'indagine sull'elemento soggettivo e, dunque, l'individuazione della colpa della P. A., in cui rilevano, ai nostri fini, il riferimento "all'apparato" e la questione "dell'onere della prova".

Il riferimento all'Amministrazione come "apparato", nel nostro caso all'Amministrazione comunale di Capaci complessivamente intesa, richiama una concezione "oggettiva" della colpa, con la conseguenza che va qualificata come colposa l'azione amministrativa derivante da disfunzioni amministrative dovute a carenze organizzative e funzionali. Orbene nel caso in oggetto la mancata tempestiva assegnazione dell'assistenza igienico personale, nonché dell'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, è ascrivibile a disfunzioni o carenze organizzative, sicuro indizio di una colpa oggettiva dell'amministrazione comunale, come emerge, del resto, anche dalle numerose ordinanze cautelari del Giudice di prime cure volte a sollecitare il Comune ad attivare i richiesti presidi assistenziali, e dal fatto che solo dopo l'ordinanza n. 1406/2016, il servizio igienico personale è stato erogato dal mese di febbraio del 2017 ed è stato convocato il Gruppo misto che ha ribadito l'esigenza di assicurare detti presidi assistenziali, indicando anche le relative ore, al minore. E che soltanto a seguito di un'ulteriore ordinanza del TAR, n. 1153/2017, il Commissario ad acta affidava ad una Cooperativa il servizio di assistenza a favore del minore, il che induceva la ricorrente a chiedere la cessazione della materia del contendere, ma ad insistere nel merito sulla domanda risarcitoria.

Certo questo Collegio non ignora che la mancata tempestiva predisposizione dei richiesti presidi assistenziali possa essere ascrivibile oltre che a disfunzioni o carenze organizzative, anche alla mancanza di adeguati finanziamenti e dunque al fatto che il potere di spesa dell'Amministrazione comunale, anche ove vengono in rilievo diritti fondamentali, incontra il limite delle risorse disponibili in bilancio. Un limite che costringe spesso le Amministrazioni a barcamenarsi in ordine alla gestione ed assegnazione dei presidi assistenziali richiesti, nel tentativo di soddisfare le esigenze degli alunni disabili, e, non comprimere quel nucleo indefettibile che costituisce la cifra identificativa del diritto all'istruzione dell'alunno disabile grave. La garanzia di tale nucleo e, dunque, l'effettività del diritto all'istruzione dell'alunno handicappato è compito primario dello Stato, come ben emerge dalla Carta costituzionale, dalla legislazione in materia, e dalla normativa internazionale e non delle famiglie, se non in via sussidiaria, spesso prive di risorse economiche sufficienti, soprattutto in presenza di gravi patologie che richiedono un'assistenza continua a scuola, e poi a casa, affinché il disabile possa vivere una vita degna di essere vissuta. Del resto è nota la tendenza dell'attuale legislatore a tagliare la spesa pubblica ed in particolare quella concernente i servizi sociali.

Come rilevato da questo Collegio (sent. n. 617/2014, cit.), la disabilità, per sua natura, presenta aspetti troppo soggettivi per essere ricondotta a categoria unitaria, quella grave è costituita da "menomazioni che rendono necessario un intervento assistenziale continuo e globale", art. 3 della cit. L. n. 104, secondo cui tale gravità "determina a vantaggio del disabile un diritto alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Pertanto l'accertamento della gravità della patologia, comporta anche l'accertamento del livello di assistenza - come è avvenuto nella specie da parte del Gruppo misto che ha riconosciuto all'alunno disabile il diritto ad un assistente igienico personale "per le 6 ore giornaliere di frequenza scolastica" e il diritto ad un assistente all'autonomia ed alla comunicazione "per 10 ore settimanali". Presidi assistenziali che sia pure con ritardo ed a seguito di una lunga controversia, sono stati riconosciuti ed attivati dal Comune di Capaci. Ciò non elimina il fatto che il modus operandi del Comune di Capaci si è caratterizzato per la mancata tempestiva risposta alle richieste della ricorrente, nonché per l'assenza di una tempestiva verifica del fabbisogno effettivo di assistenza specialistica idonea a supportare quel la già fornita dall'Amministrazione scolastica per l'attuazione del diritto all'istruzione del minore. La mancata verifica ex officio in tempi congrui rispetto all'inizio dell'anno scolastico, che ha determinato i ritardi nell'assegnazione dei richiesti presidi assistenziali, denota una condotta colposa del Comune di Capaci. La necessità/obbligo dell'Amministrazione di effettuare rigidi controlli prima dell'assegnazione della misura assistenziale de qua, risponde inoltre all'esigenza, manifestata da questo Collegio (sent. n. 617/ 2014), di evitare, come spesso succede, che le misure assistenziali accordate siano il frutto di una determinazione condiscendente a vari interessi, che, poi, ad un più oculato controllo, sia in fatto che in diritto, si è dimostrata indebitamente determinata.

In conclusione, considerata l'esistenza di un danno per il minore all'effettività del diritto all'integrazione nel contesto scolastico, discendente dalla colpevole inerzia dell'amministrazione comunale, questo Collegio ritiene, trattandosi di un danno comunque difficilmente quantificabile, di dover liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma complessiva di 2.000.00 euro che pone a carico del Comune di Capaci.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va riformata, e dichiarata sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia in oggetto e, di conseguenza, sulla domanda risarcitoria, essendo stata dichiarata, per il resto, la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Pone a carico del Comune soccombente le spese per entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la propria giurisdizione, dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Condanna il Comune di Capaci al risarcimento del danno a favore minore –OMISSIS–. nella misura di € 2.000,00(duemila/00)

Pone a carico del Comune di Capaci le spese del giudizio nella misura di € 2.000,00(duemila/00) oltre a IVA e accessori di legge se dovuti.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore

Parere C.G.A. n 115/2020

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza di Sezione del 5 maggio 2020

OGGETTO:

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale.

Art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10. Quesiti in ordine alla ripartizione di competenza tra Regione Siciliana/Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e città metropolitane e liberi consorzi comunali riguardo ai servizi agli alunni disabili.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.4752/gab in data 13 agosto 2019, con cui l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha chiesto il parere di questo Consiglio sull'affare consultivo in oggetto; visto il parere interlocutorio reso all'adunanza del 24 settembre 2019;

visto l'ulteriore parere interlocutorio reso all'adunanza del 25 febbraio 2020; vista la nota prot. n. 6119/Gab del 20 novembre 2019;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elisa Maria Antonia Nuara

Premesso e considerato

1. Con nota del 13 agosto 2019 n. prot. n. 4752/gab la Regione Siciliana Assessorato della famiglia e delle politiche sociali – ha richiesto un parere a questo Consiglio in merito all'«Art. 6 legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 così come modificata dalla legge regionale 20 giugno 2019 n.10. Quesiti in ordine alla ripartizione di competenza tra Regione Siciliana/ Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro e Città metropolitane e liberi Consorzi comunali riguardo ai servizi di alcuni alunni disabili».

1.2. Nella nota si premette che con legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 sono state attratte alla Amministrazione regionale le competenze riguardo ai servizi e alle attività di assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, già svolte dalle ex Province regionali, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.

Con la legge regionale del 20 giugno 2019, n. 10, entrata in vigore il 13 luglio 2019, sono state apportate modifiche all'art. 6 della citata l.r. n. 24/2016; in particolare si è proceduto alla soppressione del comma 2 del predetto articolo che è stato sostituito dall'art. 41 di seguito riportato:

«Al fine di garantire l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi dei PEI. L'Assessore regionale della famiglia le politiche sociali ed il lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso».

La Regione specifica ancora che, con l'art. 42 della legge citata, si è rimarcato che le disposizioni della nuova legge vanno applicate nel riparto delle competenze tra Stato e Regione e in quanto compatibili con la disciplina statale in materia.

Infine, la Regione ritiene di richiamare la legge 13 luglio 2015, n. 107, nella parte in cui rende obbligatoria la formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze sulla assistenza di base e sugli assetti organizzativi ed educativo relazionali relativi al processo di integrazione scolastica, nonché l'art. 3 del d.lgs. 3 aprile 2017, n. 66 e successive modifiche, che individua i servizi e gli interventi che gli enti locali – nel rispetto del riparto delle competenze previste dall'art. 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono tenuti ad assicurare e l'art.17 del medesimo decreto legislativo che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

2. Con la richiesta di cui in epigrafe si intende conoscere l'avviso di questo Consiglio in ordine ai seguenti quesiti:

a) se, con riferimento alla competenza inerente l'igiene personale come prevista nell'art. 6 della l.r. n. 24/2016, essa debba essere ascritta alle competenze esclusive dello Stato, vista la legge n. 107/2015, nonché l'art. 3 del d.lgs. 3 aprile 2017, n. 66 e anche alla luce della circolare prot. n. 309 del 7 marzo 2005, interpretativa dell'art. 22 della l.r. 4 novembre 2004, n. 15 che trovava applicazione quale norma sussidiaria nelle more della formazione del personale scolastico;

b) se, con riferimento ai servizi di convitto e semiconvitto, comunicazione extrascolastica, attività extrascolastica integrativa, indicati nell'art. 6 della l.r. n. 24/2016, tali servizi effettivamente rientrano tra le competenze ascrivibili alle province in quanto legate all'inclusione scolastica e pianificate dal PEI.

3. Alla adunanza del 24 settembre 2019 questo Consiglio, ha preliminarmente evidenziato la normativa e il procedimento che presiede alla sottoposizione dei "quesiti" di cui si tratta a questo Consiglio, e il disposto del secondo periodo dell'art. 9, comma 2, cit., che recita: «È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi».

Il Consiglio, ha preliminarmente richiamato il ruolo e la funzione dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana nel procedimento di cui si tratta, a cui sono ascritti compiti di istruttoria giuridica tanto in relazione alle richieste di parere sugli schemi di regolamento sottoposti poi al parere del C.G.A.R.S., quanto in ordine alle richieste di parere "facoltativo", che gli Organi di governo regionale intendono sottoporre al Consiglio stesso, dal momento che questi ultimi verteranno senz'altro, su questioni di ordine generale di interpretazione di norme legislative, in ordine alle quali la primaria competenza "interna" alla Regione è attribuita appunto all'Ufficio legislativo e legale.

Per quanto sopra ha ritenuto necessario che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, quale organo di consulenza "interno" della Regione stessa, fosse consultato in via preliminare e necessaria, in forza delle attribuzioni ad esso demandate dalla stessa normativa regionale, in ordine agli specifici problemi giuridico-interpretativi e pertanto con il parere n. 170/2019, in data 10 ottobre 2019, considerato che la richiesta di parere di cui all'oggetto non risultava accompagnata né dalla necessaria relazione dell'Ufficio legislativo e legale né da una relazione tecnica proveniente dall'Assessorato richiedente, esprimeva parere interlocutorio, disponendo che la richiesta stessa fosse integrata nei sensi di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere.

Disponendo inoltre che l'Ufficio legislativo e legale valutasse, in particolare, la possibile incisione del parere stesso, alla stregua della materia che viene in questione, sugli interessi generali dello Stato, nonché di rappresentare l'eventuale pendenza di contenziosi in sede giurisdizionale aventi ad oggetto le medesime questioni oggetto del quesito.

4. In esito, la Regione ha trasmesso la con nota prot.n. 6119/Gab del 20 novembre 2019 inviata all'Ufficio legislativo e legale in cui, ad integrazione della nota prot. 4753/Gab del 13 agosto 2019, sottoponeva allo stesso Ufficio legislativo e legale le perplessità interpretative ed applicative riscontrate nel coordinare la normativa regionale con quella nazionale in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

4.1. In tale nota l'Assessore regionale della famiglia specifica che la richiesta di parere avrebbe funzione di indirizzare gli enti locali nel senso appresso descritto:

- con riferimento al primo quesito, circoscrivendo l'ambito di competenza, nell'erogazione dei servizi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili, a quelli interventi previsti alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 66/2017, come modificato dal d.lgs. n. 96/2019, escludendo la possibilità di erogare il servizio di igiene personale, tenuto conto che lo Stato in fase di decentramento amministrativo (cfr. d.lgs. n. 297/1994 e d.lgs. n. 112/1998) non ha mai delegato la suddetta competenza e pertanto, il legislatore regionale non avrebbe potuto legiferare su materie afferenti lo Stato;

- con riferimento al secondo quesito - rilevando che le prestazioni di convitto e semiconvitto, comunicazione extra-scolastica, attività extrascolastica integrativa, assistenza domiciliare alle attività scolastiche, materiale didattico e strumentale, sono servizi di inclusione sociale e non di inclusione scolastica - e che pertanto l'Assessore ritiene che gli stessi non possano che rientrare nella competenza ascritta ai Comuni, ai sensi del d.lgs. n. 112 /1998 della legge n. 328/2000, del testo unico degli enti locali in Sicilia, della l.r. n. 22/1986 e relativi decreti attuativi. Quindi la Regione, riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regione si riporta al quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 66/2017, come modificato dal d.lgs. n. 96/2019 e, in particolare, all'art. 3 del citato d.lgs. in cui è disposto che allo Stato compete:

- la definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario(ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne ed alunni, studentesse e studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

- l'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti;

- nonché la definizione del profilo professionale dell'Assistente all'autonomia e comunicazione ai sensi del comma 5-bis.

Il successivo comma 5 - evidenzia ancora l'Assessore - invece assegnerebbe agli Enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili le seguenti competenze:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come prescritto dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'art. 139, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici;

b) i servizi di trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'art 8, comma 1, lett. g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 26 della medesima legge, nonché l'art. 139, comma 1, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

La Regione riconosce di avere ampliato le prestazioni da erogare senza tuttavia fare cenno al principio di accomodamento ragionevole, così come definito dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ovvero contestualmente, della esigenza di stanziare adeguate risorse aggiuntive e che conseguentemente, a fronte di stanziamenti invariati, si trova a dovere finanziare anche le prestazioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 5 del citato decreto legislativo e a fornire servizi che vanno - a suo dire - ben oltre l'inclusione scolastica.

Quanto sopra comporta che di fatto la Regione riesce ad assicurare una copertura finanziaria solo parziale rispetto al fabbisogno.

Inoltre, deduce ancora la Regione, che per quanto riguarda il servizio di igiene personale con legge del 13 luglio 2015, n. 107 sarebbe stata rafforzata la competenza in capo allo Stato e resa obbligatoria la formazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica e richiama la sentenza n. 22786/16 della Corte di Cassazione, sez. VI penale e la lettera d) dell'art. 3 del d.lgs. n. 66/2017, come modificato dal d.lgs. n. 96/2019 che ha statuito l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico.

5. Con nota prot. n. 27792 118.11.2019 del 19 dicembre 2019, l'Ufficio legislativo e legale dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, rispetto agli specifici quesiti, conclude nel senso di ritenere che «seppure il legislatore regionale abbia attribuito all'Assessorato richiedente compiti integrativi in materia di assistenza igienico-personale ai disabili in virtù della disposizione di cui all'art. 16 della legge regionale 20 giugno 2019 n. 10 e all'art. 42 della stessa ... appare permanente l'obbligo prioritario ed inderogabile a carico del competente Apparato Statale allo svolgimento dei suddetti compiti nell'intero territorio nazionale, e quindi anche regionale».

6. Quanto sopra riferito, il Consiglio, all'adunanza del 25 febbraio 2020 (parere n.67/2020) riteneva necessario assumere ulteriori elementi di conoscenza dallo Stato, delle cui competenze si tratta, e a tal fine disponeva che l'Ufficio legislativo e legale richiedesse al Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana e all'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione di volere prendere posizione sulla richiesta di parere in oggetto e riferire a questo Consiglio, con riferimento ai servizi indicati nei quesiti posti dall'Assessorato regionale della famiglia.

7. Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri CSRS 0000456 P-4.37.4.4 del 6 aprile 2020, il Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana ha dato risposta ai chiarimenti richiesti.

7.1. In via preliminare nella nota di cui sopra detto si è richiamato il disegno di legge regionale recante «disposizioni in materia di diritto allo studio», approvato dall'A.R.S. nella seduta n. 119 del 5 giugno 2019, che delinea un organico sistema programmatico di interventi e misure che riguardano obiettivi qualificanti l'esercizio delle attribuzioni della Regione Siciliana nel settore dell'istruzione a promozione e salvaguardia del diritto allo studio, aventi quali destinatari, per quel che qui rileva, gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche statali, paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti ai corsi d'obbligo del sistema regionale della formazione professionale, ai corsi di istruzione tecnica superiore ed ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica (art.3) Il medesimo articolo estende il novero delle categorie dei destinatari agli studenti con disabilità certificata o con disturbi dell'apprendimento/deficit di attenzione o con

bisogni educativi speciali (BES); agli studenti adottati o fuori dalle famiglie di origine, secondo le direttive in materia del MIUR e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

La normativa di cui sopra detto, si applica sul territorio regionale, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione e in quanto compatibili con la vigente disciplina statale in materia e sue successive modifiche ed integrazioni.

7.2. Ciò premesso, il Commissariato dello Stato rileva che la relazione con cui l'Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha proposto i quesiti in oggetto, fa specifico riferimento all'art. 41 della l.r. n. 10/2019 che modifica l'art. 6 della l.r. n. 24/2016, che aveva attratto alla Amministrazione Regionale le competenze relative ai servizi assistenziali in favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, già svolte dalle ex-Province Regionali. Con il citato art. 41 il legislatore regionale ha dunque proceduto a sostituire il testo del secondo comma dell'art. 6 della L.R. n. 24/2016, disponendo che: «Al fine di garantire l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi dei PEI. L'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso».

7.3. Con riferimento alle questioni poste, il Commissariato dello Stato - nella preminente considerazione che per le disposizioni di cui alla l.r. 20 giugno 2019, n. 10, in materia di diritto allo studio, non è stata proposta questione di legittimità costituzionale da parte del Governo, ai sensi dell'art. 127 Cost., osserva come la richiesta di parere proposta dall'Assessore Regionale della famiglia a codesto Consiglio, attenga a valutazioni precipuamente afferenti all'esercizio di funzioni di indirizzo affidate ad organi di amministrazione attiva quale, nel caso di specie, lo stesso Assessore Regionale e correlate all'adozione di linee guida per l'erogazione del servizio.

In conclusione, ritiene di dovere condividere l'opportunità, segnalata dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, di svolgere un approfondito confronto nelle competenti sedi istituzionali tra Stato e Regione

Siciliana, centrato sui fabbisogni ed i costi relativi a servizi essenziali quali i vari servizi di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità, da sviluppare - nell'intreccio delle competenze di livello statale e regionale - in conformità ai principi di sussidiarietà, a tutela delle prestazioni di essenziale rilevanza per i diritti civili e sociali coinvolti in tale materia.

8. Con nota n. 1340 del 6 aprile 2020 l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione preliminarmente ha richiamato il d.P.R. n. 616/1977, norma che originariamente ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, ossia quelle concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo e, in particolare, l'art. 42 del predetto d.P.R. n. 616/1977 che prevede che le funzioni suddette concernono, tra l'altro, gli «interventi di assistenza medico-psichica» e «l'assistenza ai minorati psico-fisici».

Con il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, sono state restituite alla competenza delle province le funzioni assistenziali (che sono esercitate, direttamente o in regime di convenzione con i comuni), già di loro competenza alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. A seguito del trasferimento di funzioni operato dall'art. 139, comma 1, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono stati attribuiti alle province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola. Infine, l'art. 6, comma 2, lett. b), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali), pur senza modificare

esplicitamente il sistema di competenze sin qui descritto, ha attribuito ai comuni le competenze già delle province, individuando quindi nel comune l'ente intestatario delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona. Con l'art. 14 della citata legge n. 328/2000, ai comuni è stata affidata anche la realizzazione di progetti individuali per le persone disabili per la realizzazione della piena integrazione nell'ambito familiare e sociale nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale o del lavoro. Analoghe previsioni sono state dettate dall'art. 13 del d.lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

In tale contesto, evidenzia l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, l'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 104/1992 prevede che l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università è destinata a realizzarsi in gran parte attraverso la conclusione di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali ai fini della programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. L'esigenza di coordinamento è riconosciuta dalla nota prot. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale è stato sottolineato che, anche dopo il trasferimento di funzioni al sistema dei governi territoriali di cui al d.lgs. n. 112/1998, gli accordi di programma costituiscono lo strumento più efficace per «un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione». In particolare, la suddetta nota distingue l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui alla legge n. 104/1992 in due segmenti: il primo, riferito all'assistenza di base, è di competenza degli istituti scolastici; il secondo, concernente l'assistenza specialistica, è assicurato dagli enti locali.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all'art. 3, comma 2: «Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]». Al successivo art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola) è poi sancito: «3. Il piano [...] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative».

Riferisce ancora il Ministero dell'Istruzione che dall'anno scolastico 2019/2020 tra i criteri di riparto delle risorse professionali del personale ATA è stato previsto che tali risorse siano assegnate laddove si registri la presenza di alunni disabili iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, ai fini dell'inclusione scolastica. L'introduzione di tale criterio ha portato con specifico riferimento alla Regione Siciliana ad una dotazione organica aggiuntiva di 74 posti aggiuntivi di assistente amministrativo e 195 di collaboratore scolastico.

Il Ministero dell'istruzione richiama, infine, la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, con cui il legislatore siciliano ha promulgato «Disposizioni in materia di diritto allo studio», il cui art. 4

(“Competenze della Regione”), dispone, alla lettera l): «lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti». Al successivo art. 5, rubricato “Competenza dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dei Comuni”, alla lettera m), è contemplata quale “competenza” di questi enti locali «l’espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale».

Da quanto sopra rileva che in materia di competenza e con riguardo ai servizi di trasporto e di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, lo “svolgimento” di tali servizi sarebbe di rilievo regionale, mentre “l’espletamento” sarebbe di rilievo locale.

All’art. 16, comma 3, della predetta legge regionale n. 10/2019 stabilisce che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicura la «[...] fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni».

L’art. 41 della medesima legge n. 10/2019 ha lasciato invariato il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 24/2016 (“funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali”), mentre ha sostituito il comma 2, prevedendo che «(a)l fine di favorire l’autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all’assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l’erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso».

Infine il Ministero fornisce ulteriori informazioni sul profilo professionale del personale ATA coinvolto nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità, specificando che ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità, tale intendendosi l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità.

1. Quindi, con riferimento al primo quesito, alla luce dell’art. 3, comma 2, lett.

c), del d.lgs. n. 66/2017, il Ministero, in base a quanto ritenuto anche dalla Direzione generale per il personale scolastico, non ritiene che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata dagli interventi normativi regionali richiamati e permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell’Amministrazione scolastica.

8.2 Per quanto concerne il secondo quesito posto a questo Consiglio dalla Regione Siciliana, il Ministero, rammenta che ai servizi “scolastici” propriamente detti, si accompagnano anche servizi “extra scolastici” previsti e disciplinati per specifiche condizioni di salute.

Nel novero di tali servizi l’erogazione dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, sono in capo all’ente locale comunale, laddove il grado scolastico frequentato dall’alunno dovesse essere di scuola inferiore; in capo all’ente locale provinciale (o di vasta area) laddove, invece, il grado scolastico dovesse essere di scuola media superiore (vedasi l’art. 13, comma 3, legge 104/92, letto in combinato disposto con gli artt. 42 e ss. del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Con particolare

riferimento alle competenze inerenti ai servizi di convitto e semiconvitto, comunicazione extrascolastica, attività extrascolastica integrativa, la legislazione statale di cui sopra risulta integrata dalla legislazione regionale concorrente, nella fattispecie l'art. 6 della citata legge regionale n. 24/2016, come modificato dalla legge regionale n. 10/2019, che prevede al comma 1 «I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri». Il citato comma 2, come modificato dalla l.r. n. 10/2019, stabilisce che la fornitura dei servizi di cui sopra, quindi, rientranti tra le attribuzioni regionali, è delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi.

Per esigenze di completezza, rappresenta che il Ministero dell'istruzione, già con nota del 30 novembre 2001, prot. n. 3390, ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3 della legge 104/1992; infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Ed ancora, che all'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici. Si tratta di un operatore - educatore, mediatore, ecc. - che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattica educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

La figura nasce dall'art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 - Assistenza ai minorati psicofisici e dall' art. 13 della legge n. 104/1992.

La figura professionale specifica viene individuata dall'ASL di riferimento ma l'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Secondo la Direzione generale per lo studente - riferisce ancora l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione - sarebbe compito dell'Ente locale fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge n.

104/1992, a carico degli stessi enti

9. Quanto sopra premesso, si condivide preliminarmente quanto auspicato dal Commissario dello Stato, e dall'Ufficio legislativo della Presidenza della Regione Siciliana in ordine alla necessità di una intesa Stato - Regione che riesca a meglio coordinare i vari interventi che riguardano l'inclusione scolastica dei soggetti con handicap.

Il sistema normativo scolastico degli alunni con disabilità o bisogni speciali prevede infatti una molteplicità di interventi che non si esauriscono nei servizi "scolastici" propriamente detti, poiché richiedono anche servizi "extra scolastici", previsti e disciplinati per specifiche condizioni di salute, di carattere anche sociale. L'integrazione degli strumenti consente di realizzare, attraverso un modello di inclusione, che va oltre l'assistenza alla istruzione scolastica vera e propria, per comprendere la più ampia ed articolata assistenza alla persona, alunno non autosufficiente, l'obiettivo primario di inclusione e cura della persona, il riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con altre persone.

Gli interventi pertanto comprendono anche ai servizi di convitto e semiconvitto, comunicazione extrascolastica, attività extrascolastica integrativa, indicati nell'art.

6 della l.r. n. 24/2016.

Ritiene pertanto il Collegio che non possa nella materia farsi distinzione tra assistenza scolastica e assistenza alla persona, ovvero, tra servizi propriamente scolastici e servizi di carattere socio assistenziali.

Ciò detto, vale richiamare l'art. 22 della l.r. n. 15 del 2004 (recante competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi) che stabilisce che l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 sono di competenza dei comuni singoli e associati della Regione Siciliana. Il secondo comma dello stesso articolo tuttavia precisa che rimane ferma la competenza delle province regionali di cui al comma 1, qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.

Tale riparto di competenze non ha subito modifiche a seguito della entrata in vigore della l.r. n. 7/2013, istitutiva dei liberi consorzi e delle città metropolitane.

La legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 è tornata ad occuparsi della materia, ha previsto all'art. 5 le competenze dei consorzi comunali, delle città metropolitane e dei comuni ed al punto m) l'espletamento dei servizi di trasporto degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale ed all'art. 16 che la Regione in concerto con gli enti locali promuova e sostenga gli interventi diretti a garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento ed all'inclusione dei soggetti disabili.

Si tratta di una norma che sostanzialmente non sposta le competenze lasciando ancora intatta - tranne che nella fase prevista del concerto - la legislazione previgente.

Tuttavia deve tenersi conto di quanto riferito dall'Ufficio legislativo del Ministero della Istruzione e cioè che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale non sia stata modificata dagli interventi normativi richiamati e permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell'Amministrazione scolastica. In conclusione pertanto quanto al primo quesito posto dalla Regione va ritenuta la competenza dello Stato.

10. Quanto al secondo quesito e in generale per quel che riguarda ogni intervento e sostegno diverso dai servizi di assistenza (igiene) di competenza degli ATA, la materia rimane regolata dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2016, n. 24, che attribuisce tali competenze ai comuni o alle province in ragione del grado di istruzione come già riferito.

Anche a seguito della modifica operata con la legge regionale n. 10/2019, l'assetto che attribuisce le competenze non è stato modificato. È difatti espressamente previsto che «I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o

sensoriali svolti dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica

integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri». Il citato comma 2, come modificato dalla l.r. n. 10/2019, stabilisce che la fornitura dei servizi di cui sopra, quindi, rientranti tra le attribuzioni regionali, è delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi.

Sul punto pertanto va condivisa la relazione dell'Ufficio legislativo del Ministero della Istruzione che, in materia di competenza e con riguardo ai servizi di trasporto e di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, ritiene che lo "svolgimento" sia di rilievo regionale, mentre "l'espletamento" sia di rilievo locale. P.Q.M.

Nel senso di cui in motivazione è reso il parere.

**Indicazioni per il Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con
disabilità**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Ufficio legale e del contenzioso

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della
provincia di Trapani

Ai Referenti per la disabilità

Al Sito web – Albo elettronico
dell'Ambito di Trapani

E p.c.

Alle Organizzazioni sindacali del comparto
scuola

Al Direttore generale
dell'USR per la Sicilia
dott. Stefano Suraniti

Oggetto: Indicazioni per il Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità

In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Istituzioni scolastiche, si desidera svolgere un approfondimento normativo al fine di evitare eventuali o ulteriori dubbi e fornire indicazioni a tutti i colleghi Dirigenti scolastici.

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usftp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

La nomina dell'Assistente all'autonomia e dell' Assistente all'igiene personale, nella Regione Sicilia, è per legge di esclusiva competenza della Regione, del Comune e/o delle Province (ora consorzi comunali).

La procedura di assegnazione dell'assistente per l'igiene personale dev'essere frutto dell'azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, pertanto, è evidente che all'assistente per l'igiene personale competano funzioni e compiti specifici.

Innanzitutto nella certificazione e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. Sarà quindi il Gruppo di Lavoro operativo di cui all'articolo 15, comma 1 della Legge 104/92 così come aggiornato dalla Legge 66/2017, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, deve farsi portavoce presso l'Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l'assistente specializzato all'alunno.

La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole della primaria e della secondaria di primo grado; della Provincia, per le scuole della secondaria di secondo grado (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98).

Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017 che per chiarezza si riporta qui interamente: "Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente 6 decreto; b) i servizi per il trasporto

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica”.

Quanto al Parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 115-2020, che la Regione Siciliana aveva la facoltà di richiedere, non essendo “obbligatorio” e/o “vincolante” per la stessa Regione, ed a maggior ragione per lo Stato o il Ministero dell'Istruzione, si dissente quindi dalle conclusioni cui perviene, che contraddicono lo svolgimento del ragionamento ivi recato.

Infatti, il Parere n. 115/2020 numero affare 251/2019 (allegato n. 02), reca nell'oggetto: <<Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale. Art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10. **Quesiti in ordine alla ripartizione di competenza tra Regione Siciliana/Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e città metropolitane e liberi consorzi comunali riguardo ai servizi agli alunni disabili**>>.

Quindi, non era - e non poteva esserlo - un quesito sui criteri di ripartizione tra la competenza Statale (o del Ministero dell'Istruzione) e la Regione Siciliana o le autonomie locali.

Queste le premesse nel parere del CGARS e le conclusioni cui giunge nella parte finale sono solo apparentemente opposte alle premesse: “In conclusione pertanto quanto al primo quesito posto dalla Regione va ritenuta la competenza dello Stato”. In realtà l'Ufficio legislativo del

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Ministero dell'Istruzione, cui si riferisce il CGARS, dice il contrario: "Il Ministero, in base a quanto ritenuto anche dalla Direzione generale per il personale scolastico, NON ritiene che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata dagli interventi normativi regionali richiamati e permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell'Amministrazione scolastica". Ossia, la competenza è ancora delle Regioni e degli Enti locali.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, interpellato dal CGARS, preliminarmente ha richiamato <<il d.P.R. n. 616/1977, norma che originariamente ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, ossia quelle concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo e, in particolare, l'art. 42 del predetto d.P.R. n. 616/1977 che prevede che le funzioni suddette concernono, tra l'altro, gli «*interventi di assistenza medico-psichica*» e «*l'assistenza ai minorati psico-fisici*».

Con il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, sono state restituite alla competenza delle province le funzioni assistenziali (che sono esercitate, direttamente o in regime di convenzione con i comuni), già di loro competenza alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. A seguito del trasferimento di funzioni operato dall'art. 139, comma 1, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono stati attribuiti alle province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.

Infine, l'art. 6, comma 2, lett. b), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali), pur senza modificare esplicitamente il sistema di competenze sin qui descritto, ha attribuito ai comuni le competenze già delle province, individuando quindi nel comune l'ente intestatario delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona.

Con l'art. 14 della citata legge n. 328/2000, ai comuni è stata affidata anche la realizzazione di progetti individuali per le persone con disabilità per la realizzazione della piena integrazione nell'ambito familiare e sociale nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale o del lavoro. Analoghe previsioni sono state dettate dall'art. 13 del d.lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 (testo

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

In tale contesto, evidenzia l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, l'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 104/1992 prevede che l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università è destinata a realizzarsi in gran parte attraverso la conclusione di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali ai fini della programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. L'esigenza di coordinamento è riconosciuta dalla nota prot. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale è stato sottolineato che, anche dopo il trasferimento di funzioni al sistema dei governi territoriali di cui al d.lgs. n. 112/1998, gli accordi di programma costituiscono lo strumento più efficace per *«un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione»*. In particolare, la suddetta nota distingue l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui alla legge n. 104/1992 in due segmenti: il primo, riferito all'assistenza di base, è di competenza degli istituti scolastici; il secondo, concernente l'assistenza specialistica, è assicurato dagli enti locali.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all'art. 3, comma 2: *«Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]»*. Al successivo art. 13 (Formazione in servizio del personale

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

della scuola) è poi sancito: «3. Il piano [...] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative».

Riferisce ancora il Ministero dell'Istruzione che dall'anno scolastico 2019/2020 tra i criteri di riparto delle risorse professionali del personale ATA è stato previsto che tali risorse siano assegnate laddove si registri la presenza di alunni con disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, ai fini dell'inclusione scolastica.

Il Ministero dell'istruzione richiama, infine, la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, con cui il legislatore siciliano ha promulgato «Disposizioni in materia di diritto allo studio», il cui art. 4 ("Competenze della Regione"), dispone, alla lettera l): «lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti».

L'art. 16, comma 3, della predetta legge regionale n. 10/2019 stabilisce che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicura la «[...] fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni».

L'art. 41 della medesima legge n. 10/2019 ha lasciato invariato il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2016 ("funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali"), mentre ha sostituito il comma 2, prevedendo che «(a) fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso».

Infine, il Ministero fornisce ulteriori informazioni sul profilo professionale del personale ATA coinvolto nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità, specificando che ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità.

Ciò detto, vale richiamare l'art. 22 della l.r. n. 15 del 2004 (recante competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi) che stabilisce che l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione Siciliana. Il secondo comma dello stesso articolo tuttavia precisa che rimane ferma la competenza delle province regionali di cui al comma 1, qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.

Tale riparto di competenze non ha subito modifiche a seguito della entrata in vigore della l.r. n. 7/2013, istitutiva dei liberi consorzi e delle città metropolitane.

La legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 è tornata ad occuparsi della materia, ha previsto all'art. 5 le competenze dei consorzi comunali, delle città metropolitane e dei comuni ed al punto m) l'espletamento dei servizi di trasporto degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale ed all'art. 16 che la Regione in concerto con gli enti locali promuova e sostenga gli

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

interventi diretti a garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento ed all'inclusione dei soggetti con disabilità.

Si tratta di una norma che sostanzialmente non sposta le competenze lasciando ancora intatta - tranne che nella fase prevista del concerto - la legislazione previgente.

Infatti, anche a seguito della modifica operata con la legge regionale n. 10/2019, l'assetto che attribuisce le competenze non è stato modificato.

È difatti espressamente previsto che *«I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri»*. Il citato comma 2, come modificato dalla l.r. n. 10/2019, stabilisce che la fornitura dei servizi di cui sopra, quindi, rientranti tra le attribuzioni regionali, è delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi.

Pertanto, la competenza alla fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali, è ancora in capo alla Regione e/o degli Enti locali, mentre, il Ministero dell'Istruzione attraverso la formazione dei Collaboratori scolastici deve fornire un'assistenza di base, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità, quindi, NON per l'assistenza igienico-personale particolare (che resta appannaggio e di competenza dell'Ente locale).

L'Ambito di Trapani non ha, ad oggi (esattamente come gli altri Ambiti territoriali della Regione), ricevuto diverse istruzioni dal Ministero dell'Istruzione o dall'USR Sicilia: la competenza

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

della fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali è pertanto della Regione e delle Autonomie locali.

Pertanto, i Dirigenti scolastici nel caso venga richiesta la figura dell'assistente igienico personale, dovranno verificare se tale assistenza possa qualificarsi di "base", quindi, possa essere garantita ordinariamente con l'Organico dei Collaboratori scolastici a disposizione, nel caso invece sia richiesta un'assistenza igienico personale specifica per singolo alunno o per alcuni alunni, dovranno richiedere all'Ente locale di competenza la nomina di questa figura specialistica.

La Dirigente
Tiziana Catenazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it